

Esigenze per la protezione di bambini e giovani sul lavoro nell'agricoltura e nel giardinaggio

Grange-Verney
1510 Moudon
Tél. 021 995 34 28
FaX 021 995 34 29
info-f@agriss.ch

Casella postale
6592 St. Antonino
Tel. 091 851 90 90
Fax 091 851 90 98
info-i@agriss.ch

www.agriss.ch

Premessa

In seguito all'adozione di due accordi dell'organizzazione internazionale del lavoro, sulla protezione di bambini e giovani nel lavoro, sono state adeguate le basi giuridiche in Svizzera. Per questo tema, ora valido anche in agricoltura e giardinaggio, vale la legge sul lavoro LL (RS 822.11).

Quali sono le priorità?

Nel Mondo, i bambini e i giovani sono spesso sfruttati e abusati in varie forme. I due accordi hanno lo scopo di combattere queste situazioni insostenibili. **La salute, l'apprendimento e la morale dei bambini e dei giovani, non deve essere messa in pericolo.** Secondo questo principio, si sono adattate le esigenze nella Legge sul lavoro e le sue ordinanze riguardo: età minima, lavori pericolosi e limitazioni nel lavoro minorile.

Cosa si vuole raggiungere?

Non si tratta di proibire il lavoro ai bambini e ai giovani o di allontanarli dal mondo del lavoro. Lo scopo è di definire delle condizioni ragionevoli riguardo tipo e durata dell'attività, in modo da evitare eccessi.

Il carico di lavoro riguardo durata, sforzo fisico e capacità da affidare a bambini e giovani è da adattare all'età degli stessi. Inoltre i bambini devono essere istruiti e tenuti sotto sorveglianza.



Quando si applicano le esigenze per la protezione dei minori?

In caso di abuso o sospetto che per dei bambini o giovani la salute, la capacità di apprendimento e la morale siano in pericolo a causa degli obblighi al lavoro, lo si deve comunicare ad agriss o al seco!

Compito di agriss

Il seco ha incaricato agriss, di svolgere il compito di controllo per la prevenzione di abusi nel lavoro minorile. Di questo, fanno parte tra l'altro: il controllo dell'età e delle condizioni di lavoro, fintanto questo rimane possibile nell'ambito dei controlli normali dal LAI.

Inoltre agriss indaga in caso di segnalazione da parte di terzi.

In caso d'ulteriori domande, si rivolga all'agriss

Protezione di bambini e giovani nel lavoro

1. Premessa

La Svizzera ha recentemente adottato la Convenzione 138 “sull'età minima per l'accesso al lavoro” e la Convenzione 182 “sulle forme peggiori di sfruttamento infantile”, dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Le esigenze sono contenute e adattate nella Legge sul Lavoro (LL) e nelle sue Ordinanze. I controlli nelle aziende agricole e di giardinaggio sono stati affidati allo SPIA, rispettivamente all'agriss. Eventuali misure possono essere prese dagli organi esecutivi degli Ispettorati cantonali del Lavoro. In primo piano si vogliono rispettare le esigenze dei minorenni, come contempla l'art. 2, cpv. 4 della LL.

2. Settori d'applicazione

Sono toccate da questa legge, tutte le aziende che impiegano manodopera minorenni. Le esigenze valgono anche per i figli propri degli appartenenti all'azienda, anche se l'azienda non impiega altri minorenni. (art. 4 LL)

3. Determinazione dell'età minima

Per la determinazione dell'età si intendono giovani i lavoratori, di ambedue i sessi, fino ai 19 anni compiuti e gli apprendisti fino ai 20 (art. 29.1 LL). Il datore di lavoro deve avere conveniente riguardo per la salute dei giovani e vigilare alla salvaguardia della loro moralità. Egli deve segnatamente provvedere affinché essi non siano eccessivamente affaticati né esposti ad influenze nocive nell'azienda (art. 29.2 LL).

Il datore di lavoro, assumendo giovani, deve esigere la presentazione di un attestato d'età (art. 29.4 LL).

L'età minima per l'accesso al lavoro dei più giovani non può essere inferiore all'età in cui si terminano gli studi dell'obbligo scolastico e in ogni caso non può essere inferiore ai 15 anni. Valgono delle eccezioni in caso di manifestazioni pubbliche, sportive, culturali o artistiche.

Lavori leggeri possono essere affidati anche a giovani con più di 13 anni.

4. Lavori pericolosi / permessi speciali

Giovani con meno di 16 (art. 48 LL Ord. 1) risp. fino a 18 anni, non possono essere affidati compiti pericolosi. Sono permesse attività lavorative normali nel caso di apprendisti o tirocinanti con un contratto riconosciuto dal seco in un'azienda che rispetti la legislazione della sicurezza sul lavoro e la protezione della salute (Convenzioni 182 risp. 190, esposto Kocherhans pag. 5, risp. prossimi Ord. 5 LL).

5. Sicurezza sul lavoro e protezione della salute

Le prescrizioni della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute, sono rispettate quando l'azienda adotta e applica le esigenze dell'Ordinanza Prevenzione Infortuni OPI (RS 832.30), come i decreti della CFSL (Com. Federale per la Sic. sul Lavoro), tra cui la direttiva sull'appello di Medici e altri Specialisti della Sicurezza sul Lavoro.

6. Assicurazione infortuni

Secondo la Legge Assicurazione Infortuni LAI (RS 832.20), i lavoratori devono essere assicurati contro gli infortuni. Ulteriori ragguagli su tale assicurazione non sono menzionati in questa sede.